



**Repubblica Italiana**  
**In nome del popolo italiano**  
**Tribunale di Roma**  
**Sezione specializzata in materia di impresa**  
**Sedicesima Sezione civile**

riunito nella camera di consiglio, svolta in videoconferenza, del 17 marzo 2020, composto dai Sig.ri magistrati:

dott. Giuseppe Di Salvo                      Presidente,  
dott. Stefano Cardinali                      Giudice,  
dott. Guido Romano                          Giudice relatore,  
ha pronunciato la seguente

**sentenza**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 27543 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2014 rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 14 gennaio 2020 senza concessione alle parti dei termini per il deposito di scritti conclusivi e vertente

**tra**

**Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a.**, rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Punzi,

**attrice;**

**e**

**Giancarlo Cimoli**, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Zaccheo,

**convenuto;**

**Oggetto:** indebito oggettivo

**Conclusioni delle parti:** come da verbale dell'udienza del 14 gennaio 2020.

**ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, il Sig. Giancarlo Cimoli al fine di sentire accogliere le seguenti



conclusioni: «(A) in via principale, accertare e dichiarare che, per tutte le ragioni esposte nei nostri precedenti scritti, il pagamento di Euro 4.564.139,00 corrisposto all'Ingegnere Giancarlo Cimoli, in data 25 maggio 2004, da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., è privo di idonea causa giustificativa e che di ciò lo stesso Ingegnere Cimoli era consapevole; per l'effetto, condannare l'Ingegnere Giancarlo Cimoli, ai sensi dell'art. 2033 c.c., alla restituzione in favore di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. della predetta somma di Euro 4.564.139,00, oltre eventualmente ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, ovvero della diversa somma che potrà essere stabilita dal giudice, anche in via equitativa, tenendo conto di tutti gli importi incassati dall'Ingegnere Cimoli dal 1996 al 2004 per la sua attività svolta prima in Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni, poi in Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., anche all'esito di apposita C.T.U. tecnico-contabile; (B) in via subordinata, accertare e dichiarare che, per tutte le ragioni esposte nei nostri precedenti scritti, quantomeno per il periodo dal 3 ottobre 1996 al 31 maggio 2001, nessun ulteriore emolumento era dovuto all'Ingegnere Cimoli da parte di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. rispetto alle somme dallo stesso già percepite da Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni e, per l'effetto, condannare l'Ingegnere Giancarlo Cimoli, ai sensi dell'art. 2033 c.c., alla restituzione in favore di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. della quota parte di Euro 4.564.139,00 (corrispostagli in data 25 maggio 2004) riferibile al predetto periodo dal 3 ottobre 1996 al 31 maggio 2001, nella misura che sarà meglio quantificata in corso di causa ovvero nell'ammontare che potrà, in ogni caso, essere stabilito dal giudice, anche in via equitativa, tenendo conto di tutte le somme incassate dall'Ingegnere Giancarlo Cimoli dal 1996 al 2004 per la sua attività svolta prima in Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni, poi in Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., anche all'esito di apposita C.T.U. tecnico-contabile; (C) in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui non dovessero ritenersi integralmente o parzialmente sussistenti, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 2033 c.c., accertare e dichiarare che, per tutte le ragioni esposte nei nostri precedenti scritti, il pagamento di Euro 4.564.139,00, ovvero della quota parte di tale somma per la cui ripetizione non si dovesse ritenere applicabile l'art. 2033 c.c., corrisposto all'Ingegnere Giancarlo Cimoli, in data 25 maggio 2004, da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. è privo di idonea causa giustificativa; e, per l'effetto, condannare l'Ingegnere Giancarlo Cimoli, ai sensi dell'art. 2041 c.c., nei limiti



dell'ingiustificato arricchimento derivatogli dalla predetta elargizione di Euro 4.564.139,00 erogatagli in data 25 maggio 2004 da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., ad indennizzare la medesima Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. per la correlativa diminuzione patrimoniale dalla stessa subita, pari ad Euro 4.564.139,00, ovvero alla quota parte di tale somma per la cui ripetizione non si dovesse ritenere applicabile l'art. 2033 c.c., nella misura che sarà meglio quantificata in corso di causa ovvero nell'ammontare che potrà, in ogni caso, essere stabilito dal giudice anche, in via equitativa, tenendo conto di tutti gli importi incassati dall'Ingegnere Giancarlo Cimoli dal 1996 al 2004 per la sua attività svolta prima in Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni, poi in Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., anche all'esito di apposita C.T.U. tecnico-contabile; - in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio».

A fondamento della svolta domanda, la società Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. rappresentava che: il rapporto di lavoro tra l'attrice e l'ing. Cimoli ha avuto inizio il 15 dicembre 2000, giorno di costituzione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - all'epoca Ferrovie dello Stato Holding S.r.l. - nella quale l'Ing. Cimoli ha ricoperto, sino al 18 maggio 2004, le cariche di Presidente e di Amministratore Delegato; sotto il profilo retributivo, tale rapporto è stato disciplinato tramite un apposito organo istituito, l'8 marzo 2001, dal Consiglio di Amministrazione della Società, denominato "Comitato per la definizione dei nuovi compensi all'Amministratore Delegato e per la politica retributiva dell'alta dirigenza del Gruppo Ferrovie dello Stato"; prima del 15 dicembre 2000, l'Ing. Cimoli aveva prestato servizio, come Dirigente, Amministratore Delegato e Presidente, in Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni, attuale Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.; in particolare, tale rapporto è iniziato in data 21 settembre 1996, quando l'Ing. Cimoli è stato nominato Consigliere di Amministrazione di Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni ed è proseguito con l'assunzione dello stesso Ing. Cimoli, in data 3 ottobre 1996, alle dipendenze di tale società, con la qualifica di Dirigente e, infine, risolto consensualmente tra le parti con decorrenza dal 31 maggio 2001; con riferimento alla retribuzione dell'Ing. Cimoli per l'attività svolta in favore di Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni, in vista della suddetta risoluzione consensuale, in data 8 maggio 2001, le stesse parti hanno sottoscritto un apposito verbale di accordo con il quale regolavano, in via definitiva, ogni reciproca partita di dare e avere; più

precisamente, in tale accordo, l'Ing. Cimoli aveva espressamente dichiarato di accettare le somme proposte in pagamento da Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni e di «non aver null'altro a pretendere in ordine al pregresso rapporto di lavoro con F.S. S.p.A. ed a tutte le cariche sociali ricoperte nel Gruppo F.S. sino alla data di risoluzione del rapporto di lavoro»; con riferimento all'attività prestata dall'ing. Cimoli in Ferrovie dello Stato italiane s.p.a., con delibera dell'8 marzo 2001, il consiglio di amministrazione della società istante istituiva un apposito comitato, cui veniva affidato il compito di definire gli emolumenti dovuti al convenuto per l'attività svolta; tale comitato, con determinazione del 29 marzo 2001, sottoscritta per accettazione dallo stesso convenuto, stabiliva i criteri di calcolo degli emolumenti spettanti all'amministratore delegato, prevedendo la corresponsione di un compenso annuo ex art. 2389, secondo comma, c.c., di un emolumento variabile su base annuale, da corrispondere in ragione del conseguimento di obiettivi annuali indicati dal consiglio di amministrazione e di un emolumento variabile su base triennale, al raggiungimento degli obiettivi riferiti al triennio determinati dal consiglio di amministrazione; tale determinazione prevedeva che, nel rapporto di amministrazione, fosse inserita una clausola che ne garantiva una durata minima di tre anni, con impegno da parte dell'ing. Giancarlo Cimoli a non dimettersi per l'intera durata del mandato se non su richiesta dell'azionista Tesoro; la medesima determinazione stabiliva che, al termine del triennio, sarebbe stata corrisposta al convenuto un'indennità compensativa e risarcitoria, pari ad un triennio degli emolumenti fissi e variabili (art. 6) e prevedeva che l'ing. Giancarlo Cimoli, ove nei dodici mesi successivi alla cessazione del rapporto di amministrazione fosse stato nominato in altre società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, avrebbe restituito, ove percepita, quella parte di tale ultima indennità che, in ragione di tale nomina, avrebbe dato luogo ad un immotivato arricchimento (art. 10); tali criteri venivano recepiti dal consiglio di amministrazione e utilizzati per la determinazione dei compensi spettanti al convenuto dal 2001 al 2004; in data 29 gennaio 2004, scaduto il mandato dell'ing. Giancarlo Cimoli, l'assemblea della società attrice deliberava di confermare l'organo gestorio sino al 30 aprile 2004 e quello stesso giorno il consiglio di amministrazione nominava il convenuto quale amministratore delegato; con delibera del 24 febbraio 2004, il consiglio di amministrazione determinava gli emolumenti spettanti al convenuto per l'opera svolta in tale lasso di tempo, recependo la proposta del Comitato per i compensi; con delibera del



10 maggio 2004, il Consiglio di amministrazione, aderendo alla proposta formulata dal Comitato per i compensi, considerato che si stavano realizzando le fattispecie previste dagli artt. 6 e 10 della determina adottata dal comitato per i compensi del 29 marzo 2001, stante la cessazione dell'incarico conferito al Cimoli nell'ambito del Gruppo Ferrovie dello Stato e la sua ricollocazione in altra azienda controllata dallo Stato, atteso che sarebbe stato nominato componente del consiglio di amministrazione di Alitalia s.p.a., con la conseguenza che egli non aveva titolo per conseguire l'indennità compensativa e risarcitoria di cui all'art. 6, deliberava comunque il riconoscimento di una somma equivalente a quella prevista dalla suindicata disposizione «a titolo di riconoscimento per l'apporto offerto dall'ing. Cimoli dal 1996 nella conduzione della società, sia in ordine al puntuale conseguimento degli obiettivi posti dall'Azionista che in termini di incremento significativo di valore aggiunto per l'Azienda»; in esecuzione di tale delibera, in data 25 maggio 2004, veniva versata al convenuto, in aggiunta agli emolumenti fissi e variabili spettantegli, una elargizione premiale per l'ingente somma di €. 4.564.139,00; la corresponsione del suddetto emolumento di € 4.564.139,00 doveva considerarsi non dovuta in ragione di quanto previsto nella determinazione del comitato per i compensi del 29 marzo 2001 e tenuto conto della disciplina del rapporto giuridico-economico in essere tra le parti, con conseguente obbligo per il convenuto di restituire le somme indebitamente percepite ai sensi dell'art. 2033 c.c.; tale emolumento era stato corrisposto in forza di una delibera del consiglio di amministrazione della società istante adottata in carenza di potere, atteso che, come emergeva dalla delibera stessa, si trattava di un'elargizione effettuata anche con riferimento all'apporto offerto dal Cimoli dal 1996 e, quindi, anche con riguardo all'opera prestata in favore di un altro soggetto giuridico, Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per azioni, in un periodo in cui la società attrice non era ancora stata costituita e senza considerare che, con l'accordo dell'8 maggio 2001, il convenuto aveva rinunciato a pretendere alcunché in relazione a tale pregresso rapporto; l'elargizione in favore del convenuto si fondava su una causa in concreto inidonea a costituire un valido titolo di pagamento atteso che, sebbene nella delibera del 10 maggio 2004, la corresponsione dell'emolumento in parola fosse collegata all'apporto dato nella conduzione della società, da un appunto al Ministro del 31 maggio 2005 emergeva che la vera ragione sottostante il versamento eseguito era da rinvenirsi nell'esigenza di incentivare il passaggio del convenuto in Alitalia s.p.a.,

onere di cui l'attrice non doveva farsi carico; mancavano i presupposti sostanziali dell'elargizione, trattandosi di somme già versate negli anni per lo stesso titolo e dovendosi constatare che la società attrice non aveva registrato nel periodo di amministrazione del convenuto alcun valore aggiunto né realizzato significativi obiettivi di bilancio, come emergeva da una normalizzazione dei dati del bilancio consolidato del Gruppo Ferrovie dello Stato, effettuata tenendo conto dei cospicui finanziamenti pubblici ricevuti in tale periodo dalla società; il convenuto era consapevole del carattere indebito del pagamento ricevuto atteso che conosceva i criteri della determinazione del Comitato per i compensi del 29 marzo 2001, che aveva sottoscritto per accettazione, nonché dell'accordo concluso in data 8 maggio 2001 con Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni che egli stesso aveva firmato; ove si fosse ritenuta l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2033 c.c., il convenuto doveva, comunque, essere condannato al pagamento in favore della parte istante della somma di € 4.564.139,00 ai sensi dell'art. 2041 c.c.

Sulla scorta di tali considerazioni, la società attrice concludeva come sopra riportato.

Si costituiva il convenuto, ing. Giancarlo Cimoli, il quale, dopo aver evidenziato la competenza della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma a decidere la controversia, eccepiva l'intervenuta prescrizione dell'azione proposta in ragione del disposto di cui all'art. 2949 c.c., attesa l'inerenza della domanda di ripetizione del pagamento eseguito al contratto concluso tra le parti in ragione del quale il convenuto aveva prestato la sua opera come amministratore della società istante. Sotto altro profilo, l'ing. Giancarlo Cimoli osservava che, diversamente da quanto sostenuto dalla controparte, il pagamento di cui si chiedeva la restituzione non era stato eseguito in assenza di titolo, dovendosi, piuttosto, considerare che il titolo giustificativo era costituito proprio dalla delibera adottata in data 10 maggio 2004 dal consiglio di amministrazione della società attrice; la somma riconosciuta in suo favore non era riferita all'attività svolta nel periodo antecedente al 2001, cui era stato fatto riferimento solo per sottolineare l'apporto fondamentale offerto alle sorti del gruppo di cui la società attrice faceva parte; in ragione della identità soggettiva esistente tra le due società nei cui confronti l'ing. Cimoli aveva prestato la propria opera, non poteva ritenersi che il consiglio di amministrazione della parte istante avesse agito in eccesso di potere e, in ogni caso, l'intervenuto pagamento delle somme costituiva ratifica della delibera assunta che, ove viziata, avrebbe

dovuto essere impugnata ai sensi dell'art. 2388 c.c.; anche ritenendo la diversità delle due società, trattandosi di attività svolta quale amministratore delegato, il consiglio di amministrazione della capogruppo poteva riconoscere al proprio amministratore tale emolumento, a nulla rilevando la transazione conclusa in data 8 maggio 2001 che riguardava il rapporto di lavoro del convenuto con Ferrovie dello Stato Trasporti e Servizi e non il mandato di amministratore delegato; la determinazione adottata dal comitato dei compensi in data 29 marzo 2001 non costituiva un vincolo, avendo tale organo una funzione meramente propositiva atteso che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2389, secondo comma, c.c. rimaneva in capo al consiglio di amministrazione il potere di stabilire la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità all'atto costitutivo; non poteva affermarsi il carattere indebito del pagamento eseguito in mancanza di una causa in concreto atteso che ciò avrebbe legittimato una domanda volta a conseguire l'accertamento della nullità della delibera del 10 maggio 2004; che non erano condivisibili le deduzioni difensive di cui all'atto di citazione nella misura in cui la parte istante aveva lamentato di non aver maturato alcun incremento di valore aggiunto nel periodo in cui esso convenuto aveva prestato la sua opera; non ricorrevano i presupposti dell'azione esercitata ai sensi dell'art. 2041 c.c. in ragione del rapporto contrattuale esistente tra le parti; un eventuale obbligo restitutorio avrebbe potuto essere fatto valere in ragione dell'art. 10 della determina del 29 marzo 2001, ma tale obbligo si era ormai prescritto e, in ogni caso, non avrebbe potuto avere ad oggetto l'intera somma riconosciutagli, ma solo una parte di essa.

Assegnata la controversia alla Undicesima sezione civile, con ordinanza del 3 marzo 2015, il giudice istruttore rigettava l'istanza, sollevata da parte convenuta in via preliminare e/o pregiudiziale, di rimettere gli atti della presente controversia al Presidente del Tribunale ai fini dell'adozione degli opportuni provvedimenti per l'assegnazione della controversia stessa alla Sezione specializzata in materia di impresa, all'uopo rilevando che «la controversia relativa al compenso spettante all'amministratore di una società di capitali per l'attività svolta in favore della società non appartiene alla competenza del tribunale delle imprese poiché ha ad oggetto il rapporto di lavoro, eventualmente parasubordinato, o di opera professionale tra detto soggetto e la società, fermo restando che la ripartizione delle funzioni tra sezioni ordinarie e specializzate di uno stesso tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, ma attiene alla distribuzione degli affari

giurisdizionali all'interno del medesimo ufficio (cfr. Cass. civile n. 11448/14)».

Istruita la causa esclusivamente mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti ed assunta una prima volta in decisione (con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.), con ordinanza del 10 settembre 2019, il Giudice rilevava che la controversia rientra nelle attribuzioni della sezione specializzata in materia di imprese e rimetteva gli atti al Presidente del Tribunale per quanto di competenza.

Quindi, assegnata la controversia alla Sezione specializzata in materia di impresa e, quindi, al giudice relatore, all'udienza del 20 gennaio 2020 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa per la decisione al Collegio - trattandosi di causa ricompresa nell'art. 50 bis c.p.c. - con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche.

\*\*\*\*\*

#### **1. La vicenda sottesa alla presente controversia.**

Ai fini della risoluzione della presente controversia appare opportuno riepilogare i termini, peraltro sostanzialmente pacifici tra le parti, ad essa sottesi.

In data 21 settembre 1996 l'ing. Cimoli veniva nominato componente del Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per azioni e, in data 3 ottobre 1996, veniva assunto alle dipendenze di tale società con la qualifica di dirigente. Detto rapporto tra l'ing. Cimoli e Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi s.p.a. veniva, poi, risolto consensualmente con decorrenza dal 31 maggio 2001: in vista di tale risoluzione, veniva, peraltro, concluso, in data 8 maggio 2001, un accordo con il quale veniva concordata la corresponsione in favore dell'ing. Cimoli, oltre che del tfr maturato, della somma lorda di £. 1.147.000.000, a titolo di incentivo all'esodo, e di £. 364.000.000, quale premio per i risultati 1997 e 1998. In tale accordo, l'ing. Cimoli dichiarava «di non avere null'altro a pretendere in ordine al pregresso rapporto di lavoro con F.S. s.p.a. ed a tutte le cariche sociali ricoperte nel Gruppo F.S. sino alla data di risoluzione del rapporto di lavoro» (cfr. all. 4 all'atto di citazione).

Intanto, *medio tempore*, in data 1 giugno 2000, Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per azioni cedeva in affitto a Trenitalia

s.p.a. il settore relativo all'attività di trasporto e, in data 1 dicembre 2000, si perfezionava la cessione definitiva di tale ramo di azienda. In data 15 dicembre 2000, veniva costituita la società Ferrovie dello Stato Holding s.r.l. di cui Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per azioni era socio unico: con il medesimo atto costitutivo venivano nominati i componenti del consiglio di amministrazione, tra cui, l'ing. Giancarlo Cimoli con il ruolo di Presidente (cfr. atto costitutivo all. 2 all'atto di citazione). In data 22 febbraio 2001, la Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per azioni approvava il progetto di scissione parziale dei due rami di azienda «corporate» e «centro servizi» in favore di Ferrovie dello Stato Holding s.r.l.; in pari data, Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per azioni cedeva al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'intera partecipazione in Ferrovie dello Stato Holding s.r.l. In data 21 giugno 2001 veniva stipulato l'atto di scissione parziale con cui erano stati trasferiti a Ferrovie dello Stato Holding s.r.l. i rami di azienda «corporate» e «centro servizi» che facevano capo a Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per azioni; quindi, successivamente, in data 13 luglio 2001, Ferrovie dello Stato Holding s.r.l. si trasformava in società per azioni cambiando la propria denominazione in Ferrovie dello Stato s.p.a.

In data 8 marzo 2001, il Consiglio di amministrazione deliberava (all. 3 all'atto di citazione) di nominare l'ing. Giancarlo Cimoli quale amministratore delegato e di costituire un apposito «Comitato per la definizione dei compensi dell'amministratore delegato e per la politica retributiva dell'alta dirigenza del Gruppo FS».

Quindi, con determina del 29 marzo 2001 (all. 5 all'atto di citazione), sottoscritta anche dall'ing. Cimoli per accettazione, il Comitato per i compensi determinava che «l'emolumento annuo ex art. 2389, secondo comma, c.c. spettante all'ing. Cimoli, fermo restando quello di cui al primo comma analogo a quello degli altri consiglieri, è pari alla somma annua lorda corrispondente al costo complessivamente sostenuto dalla Società nell'anno 2000 per la risorsa in oggetto (rapporto di lavoro subordinato e rapporto di amministrazione), incrementato del 10%». Inoltre, veniva previsto: all'art. 4 che, in aggiunta a tale emolumento fisso, l'ing. Cimoli avrebbe conseguito un emolumento variabile su base annuale «da corrisponderci al raggiungimento di obiettivi annuali che saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione. Tale elemento non sarà inferiore al 30% e non superiore al 60% della somma di cui al punto 3, rispettivamente in funzione del conseguimento degli obiettivi minimi e

massimi attesi; e determinato nel suo esatto ammontare secondo una scala continua che apprezza tutti i possibili livelli di risultato compresi tra il minimo ed il massimo»; all'art. 5, che, in aggiunta, l'ing. Cimoli avrebbe conseguito un emolumento variabile su base triennale «da corrispondersi al raggiungimento di obiettivi riferiti al triennio che saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione. Tale elemento non sarà inferiore al 30% e non superiore al 60% della somma di cui al punto 3, rispettivamente in funzione del conseguimento degli obiettivi minimi e massimi attesi; e determinato nel suo esatto ammontare secondo una scala continua che apprezza tutti i possibili livelli di risultato compresi tra il minimo ed il massimo».

Ancora l'art. 6 della predetta determinazione prevedeva espressamente che: «nel rapporto di amministrazione veniva inserita una clausola di durata minima garantita di tre anni, a fronte dell'impegno assunto dall'ing. Cimoli di non dimettersi per tutta la durata del mandato se non su richiesta dell'Azionista Tesoro. Cosicché, salvo il caso di inadempimento nel caso si recesso anticipato della società e/o in caso di revoca dell'incarico di amministrazione delegato e/o Presidente e/o di amministratore e/o in caso di mancato rinnovo alla scadenza del triennio e/o nel caso in cui l'ing. Cimoli dovesse rassegnare le dimissioni su richiesta dell'azionista Tesoro, sarà corrisposto all'ing. Cimoli un importo, a titolo di indennità compensativa e risarcitoria, pari ad un triennio degli emolumenti di cui ai punti 3, 4 e 5 (assumendo per gli emolumenti variabili di cui ai punti 4 e 5 il valore minimo del 45%)».

Infine, all'art. 10 della medesima determinazione era stabilito che, nell'ipotesi in cui l'ing. Cimoli fosse stato nominato nei dodici mesi successivi alla cessazione del rapporto di amministrazione, in altre società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, egli si obbligava «a restituire quella parte dell'indennità di cui al punto 6 che, in ragione della nomina, darebbe luogo ad un immotivato arricchimento».

Ciò posto, per l'anno 2001, il Comitato per i compensi, preso atto dei risultati del bilancio consolidato del gruppo e di quanto stabilito nella delibera del Consiglio di amministrazione del 17 dicembre 2001 in ordine agli obiettivi predeterminati anche quale riferimento per il compenso dell'amministratore delegato, proponeva il riconoscimento dell'incentivo annuale nella misura massima consentita e tale proposta veniva accolta dal Consiglio di Amministrazione nella delibera del 4 luglio 2002. Conseguentemente, veniva corrisposto in favore dell'ing. Cimoli, oltre all'emolumento in misura fissa, l'incentivo annuale variabile nella

misura massima per l'importo di € 414.922,00 (cfr. all. 6 e 7 all'atto di citazione). Analogamente, con delibera del 30 luglio 2003, il consiglio di amministrazione deliberava di accogliere la proposta presentata dal Comitato per i compensi, che aveva proposto anche per l'anno 2002, la liquidazione dell'incentivo annuale variabile in ragione della misura massima consentita, con corresponsione in favore dell'ing. Cimoli della somma di € 414.922,00 (cfr. all. 8 e 9 all'atto di citazione).

Ancora, scaduto il mandato dei componenti del consiglio di amministrazione, con delibera assembleare del 29 gennaio 2004 ne veniva confermata la composizione sino al 30 aprile 2004 con nomina dell'ing. Giancarlo Cimoli quale Presidente (cfr. all. 10 all'atto di citazione). In tale occasione, il consiglio deliberava in €. 45.000,00 «il compenso annuo lordo per ciascun consigliere, che assorbe anche il gettone di presenza, non più previsto».

Successivamente, con determinazione del 24 febbraio 2004, il consiglio di amministrazione, previa approvazione della proposta elaborata dal comitato per i compensi, deliberava che «l'emolumento fisso annuo ex art. 2389, comma 2, cod. civ., dell'ing. Giancarlo Cimoli (fermo quello di cui al comma 1 analogo a quello di tutti gli altri consiglieri), con pari decorrenza, viene confermato nella stessa misura già da ultimo fissata con la determinazione del 29 marzo 2001» e che «l'elemento variabile - in relazione alla breve durata del mandato - viene fissato in misura pari alla media degli emolumenti di cui ai punti 4 e 5 della determinazione 29 marzo 2001 effettivamente percepiti nell'ultimo triennio e per il periodo di riferimento e verrà corrisposto al raggiungimento dell'obiettivo di approvazione del bilancio predisposto dal consiglio nominato in data 29 gennaio 2004».

Su queste basi, con deliberazione assunta in data 10 maggio 2004 (doc. 12 allegato all'atto di citazione), il consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., aderendo alla proposta formulata dal Comitato per i compensi: prendeva atto del margine operativo lordo dell'anno 2003 e liquidava l'incentivo variabile su base annua nella misura massima stabilita, pari ad €. 414.922,00; con riferimento alla consuntivazione dell'obiettivo variabile per il triennio dal 2001 al 2003, prendeva atto che in tale periodo erano stati raggiunti gli obiettivi assegnati e liquidava l'incentivo variabile triennale all'Ing. Cimoli nella misura massima prevista, pari ad €. 1.244.766,00; prendeva, altresì, atto della tempestiva approvazione del bilancio per l'anno 2003 e liquidava

l'incentivo per l'anno 2004 come previsto nella proposta del Comitato per i compensi, per un importo di € 276.614,00.

Inoltre, il Comitato per i compensi, sempre nella determinazione sopra richiamata - rilevato che si stavano per realizzare le condizioni previste ai punti 6 e 10 della determinazione del 29 marzo 2001 (atteso che, decorso il triennio di durata minima del rapporto di amministrazione, l'ing. Cimoli, da un lato, stava cessando dalla carica di amministratore delegato e presidente di Ferrovie dello Stato s.p.a. e, dall'altro lato, era stato nominato componente del consiglio di amministrazione di altra società controllata dallo Stato, Alitalia s.p.a.), «cosicché non sussiste più il titolo per l'erogazione di una indennità compensativa e risarcitoria» - riteneva che «in funzione dell'impegno profuso e degli assai significativi risultati raggiunti, si giustific[asse] l'erogazione di una somma equivalente a quella prevista al punto 6) a titolo di riconoscimento per l'apporto offerto dall'ing. Cimoli dal 1996 nella conduzione della società, sia in ordine al puntuale conseguimento degli obiettivi posti dall'Azionista che in termini di incremento significativo di valore aggiunto per l'Azienda».

Pertanto, il comitato per i compensi proponeva che, al verificarsi delle condizioni di cui al punto 6) della determinazione del 29 marzo 2001, fosse erogata una somma analoga all'indennità di cui al suddetto punto 6) della stessa determinazione.

Quindi, con la già richiamata determinazione del 10 maggio 2004, il consiglio di amministrazione approvava la proposta, adottando conformi determinazioni (cfr. all. 12 all'atto di citazione), e liquidava in favore dell'ing. Cimoli la somma di € 4.564.139,00, equivalente all'indennità di cui al punto 6) della determinazione adottata dal Comitato per i compensi in data 29 marzo 2001 (tale circostanza è pacifica tra le parti): si legge, infatti, nella nota del 18 maggio 2004 indirizzata all'ing. Giancarlo Cimoli che «in attuazione di quanto sopra Le verrà corrisposto un importo lordo pari ad euro 4.564.139 (...). La somma suddetta Le verrà accreditata con valuta 25 maggio c.a. sulle coordinate bancarie da Lei già indicate» (cfr. all. 14 all'atto di citazione).

## **2. Le domande proposte dalla Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a.**

Tanto esposto, si osserva che, con la domanda introduttiva del presente giudizio, la parte istante ha chiesto la condanna dell'ing. Giancarlo Cimoli alla restituzione del predetto importo di €. 4.564.139,00, ricevuto in data 25 maggio 2004, ai sensi dell'art. 2033 c.c. sul presupposto che tale emolumento sia stato corrisposto in assenza di

un'ideale causa giustificativa, circostanza, questa, di cui lo stesso convenuto era consapevole.

Più nel particolare, la Ferrovie dello Stato s.p.a. ha chiesto: a) in via principale, ai sensi dell'art. 2033 c.c., la condanna dell'ing. Giancarlo Cimoli alla restituzione della somma di €. 4.564.139,00; b) in via subordinata, sempre ai sensi dell'art. 2033 c.c., la condanna dell'ing. Giancarlo Cimoli alla restituzione in favore di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. della quota parte di € 4.564.139,00 riferibile al periodo dal 3 ottobre 1996 al 31 maggio 2001; c) in via ulteriormente subordinata, ai sensi dell'art. 2041 c.c., nei limiti dell'ingiustificato arricchimento derivatogli dalla citata elargizione di €. 4.564.139,00, la condanna dell'ing. Giancarlo Cimoli ad indennizzare Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. per la correlativa diminuzione patrimoniale dalla stessa subita.

Peraltro, ancorché implicitamente, parte attrice ha chiesto l'accertamento, necessario ai fini della valutazione della domanda di ripetizione, della mancanza della *causa debendi* del pagamento eseguito in favore dell'ing. Giancarlo Cimoli. Ciò è reso evidente dalle stesse difese di parte convenuta la quale ha espressamente evidenziato: «senonché, con riguardo alla prima domanda [quella di ripetizione] FS non ha chiesto a codesto Ill.mo Tribunale di condannare l'ing. Cimoli a restituire quanto ricevuto sulla base di un accertamento già effettuato, bensì ha chiesto di accertare, in questa sede, la mancanza della *causa debendi* dell'avvenuto pagamento in favore dell'odierno esponente» (comparsa conclusionale, pag. 5).

### **3. Sulla competenza della Sezione specializzata in materia di impresa.**

Il collegio pienamente condivide quanto già evidenziato dal Tribunale di Roma con ordinanza del 10 settembre 2019.

Come è noto, l'amministratore unico o il consigliere di amministrazione di una s.p.a. sono legati alla stessa da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell'immedesimazione organica tra persona fisica ed ente e dell'assenza del requisito della coordinazione, non è compreso in quelli previsti dal n. 3 dell'art. 409 c.p.c (Cass., sez. un., 20 gennaio 2017, n. 1545).

Sulla base della natura del rapporto che si instaura tra società ed il proprio amministratore, è stato affermato nella giurisprudenza di legittimità (costantemente seguita dalla giurisprudenza di questa Sezione specializzata) che va attribuita alla cognizione della sezione specializzata in materia di impresa la controversia introdotta da un

amministratore nei confronti della società e riguardante le somme da quest'ultima dovute in relazione all'attività esercitata, deponendo in tal senso, oltre alla *ratio* dell'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 168 del 2003, in quanto volto a concentrare tutta la materia societaria innanzi al giudice specializzato, anche la sua formulazione letterale, la quale, facendo riferimento alle cause ed ai procedimenti relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, si presta a comprendere, quale specie di questi, tutte le liti che vedano coinvolti la società ed i suoi amministratori, senza poter distinguere fra quelle che riguardino l'attività gestoria svolta dagli amministratori nell'espletamento del rapporto organico ed i diritti ad essi spettanti in forza del rapporto contrattuale che intercorre con la società (così, esattamente, Cass., 7 luglio 2016, n. 13956).

Ciò posto, se è vero che, nel caso di specie, la controversia ha ad oggetto la richiesta, formulata dalla Ferrovie dello Stato italiane s.p.a. di restituzione dei compensi (anche variabili) corrisposti all'ing. Giancarlo Cimoli in quanto privi di causa giustificativa, è anche vero che, da un lato, essa ha ad oggetto la debenza o meno di quei compensi (a nulla rilevando, ai fini della individuazione del giudice competente, che si controverta sul pagamento di essi ovvero sulla loro restituzione) e, dall'altro, essa involge, comunque, il rapporto di amministrazione instauratosi tra le parti oggi in giudizio.

Né la circostanza che parte attrice abbia intestato l'atto di citazione al Tribunale di Roma, senza ulteriori indicazioni circa la Sezione specializzata competente, assume un qualche rilievo: è certamente noto, infatti, che, recentemente, la giurisprudenza di legittimità, a sezioni unite, ha chiarito che il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario, da cui l'inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d'ufficio ai sensi dell'art. 45 c.p.c. (Cass., sez. un., 23 luglio 2019, n. 19882 che ha precisato che una questione di competenza in senso proprio si può porre solo con riferimento alla relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l'ufficio giudiziario diverso da quello ove la prima sia istituita).

Correttamente, dunque, la sezione ordinaria di questo Tribunale ha rimesso gli atti al Presidente del Tribunale per la corretta riassegnazione del fascicolo alla Sezione specializzata competente.

#### 4. La domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo.

Venendo al merito della domanda principale svolta da Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. ai sensi dell'art. 2033 c.c., giova in primo luogo osservare che, ai sensi della richiamata disposizione codicistica, «chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato».

In particolare, la citata disposizione presuppone che sia stata eseguita un'attribuzione patrimoniale in assenza di una giustificata ragione giuridica e riconosce, in tal caso, al *solvens* il diritto di ripetere quanto versato. L'azione di ripetizione trae, dunque, fondamento nell'inesistenza dell'obbligazione adempiuta che può derivare dalla mancanza di un'originaria causa giustificativa del pagamento (*condictio indebiti sine causa*) ovvero dal venir meno della causa originariamente esistente (*condictio indebiti causam finitam*).

In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dalla stessa parte istante, l'azione di ripetizione di indebito può essere proposta sia in caso di mancanza originaria del titolo in forza del quale il pagamento è stato eseguito sia in caso di nullità, annullamento o risoluzione del titolo medesimo ovvero qualora per qualsiasi altra causa sia venuto meno il vincolo originariamente esistente in ragione del quale il pagamento è stato effettuato (cfr. tra le tante, Cass., 1 agosto 2001, n. 10498; Cass., 23 febbraio 2006, n. 3994; Cass., sez. un., 25 giugno 2009, n. 14886).

Parimenti, è ammissibile la domanda di restituzione di quanto corrisposto in forza di un titolo negoziale inefficace (arg. da Cass., 11 febbraio 2020, n. 3314).

L'accoglimento della domanda proposta postula, pertanto, l'accertamento della mancanza originaria o sopravvenuta della causa *solvendi* e, dunque, l'accertamento che lo spostamento patrimoniale che il *solvens* chiede di ripetere sia stato effettuato senza che l'*accipiens* avesse titolo per riceverlo.

Nel caso di specie il pagamento di cui è stata chiesta la ripetizione, è stato effettuato in esecuzione della determinazione del 10 maggio 2004 con cui il consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. aveva stabilito di riconoscere in favore del convenuto, pur non ricorrendone i presupposti, una somma corrispondente a quella che

sarebbe stata liquidata ai sensi dell'art. 6 della decisione del Comitato per i compensi del 29 marzo 2001.

**5. Sulla eccezione di prescrizione sollevata dal Sig. Giancarlo Cimoli.**

Parte convenuta eccepisce, in via preliminare, la prescrizione del diritto vantato da Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a.

L'eccezione non è fondata, in quanto costituisce dato pacifico in giurisprudenza (Cass., 24 marzo 2014, n. 6857) che i rimedi restitutori si prescrivono nel termine ordinario decennale (art. 2946 c.c.), e non nel termine più breve delle azioni di risarcimento (art. 2947 c.c.). Il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla data del pagamento risultato indebito (Cass., 12 maggio 2014, n. 10250; Cass., 15 luglio 2011, n. 15669).

Ciò posto, nel caso di specie, il termine decennale decorreva dalla data dell'esecuzione del pagamento asseritamente indebito e, quindi, dalla data del 25 maggio 2004: deve, dunque, necessariamente concludersi per il rispetto del termine decennale, essendo stato notificato l'atto di citazione introduttivo della presente controversia in data 18 aprile 2014.

**6. I compensi degli amministratori di società di capitali in generale.**

Come già evidenziato, gli amministratori di una società per azioni sono legati a quest'ultima da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell'immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e dell'assenza del requisito della coordinazione, non è compreso nell'ambito dei rapporti parasubordinati.

Sotto il profilo retributivo, l'ordinamento riconosce agli amministratori delle società di capitali il diritto ad un compenso per l'attività da essi svolta per conto della società: in tal senso è pacifica la giurisprudenza che ha correttamente qualificato in termini di diritto soggettivo perfetto la pretesa dell'amministratore di una società al compenso per l'opera prestata.

Ebbene, l'art. 2389 c.c. prevede che: i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea (primo comma); la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale: tuttavia, se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche (terzo comma).

Va, peraltro, evidenziato che disciplina sostanzialmente analoga era vigente in epoca anteriore alla riforma del diritto societario. Infatti, l'art. 2389 c.c. prevedeva che i compensi e le partecipazioni agli utili spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti nell'atto costitutivo o dall'assemblea; la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dell'atto costitutivo è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Sulla base della disciplina ora richiamata, sussiste una alternativa tra la competenza dell'atto costitutivo o dello statuto (mediante una clausola che stabilisca forme e modalità del compenso) e quella assembleare, in ragione anche del coordinamento con l'art. 2364, primo comma, n. 3 c.c. laddove è contemplata, tra le attribuzioni dell'assemblea ordinaria, quella in materia di determinazione del compenso degli amministratori soltanto se non sussista una previsione statutaria sul punto. In questa prospettiva, come pure è stato osservato in giurisprudenza, ai sensi dell'art. 2389 c.c., qualora non sia stabilita nello statuto, la determinazione della misura del compenso degli amministratori deve essere assunta con una esplicita delibera assembleare, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio. Ed infatti, è stato osservato che tale previsione normativa ha natura imperativa ed inderogabile, ciò derivando dal fatto che la disciplina del funzionamento delle società è dettata anche nell'interesse pubblico al regolare svolgimento dell'attività economica; che la percezione di compensi non previamente deliberati dall'assemblea integra una fattispecie di delitto; che la delibera di approvazione del bilancio e la delibera di determinazione dei compensi sono previste come ipotesi distinte dall'art. 2364 c.c. con riferimento alle materie di competenza dell'assemblea ordinaria; che l'approvazione del bilancio non libera comunque gli amministratori dalla responsabilità di gestione (art. 2434 c.c.), (cfr. Cass., 4 settembre 2013, n. 20265). Ne consegue che l'approvazione del bilancio contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori non è idonea a configurare la specifica delibera richiesta dall'art. 2389 c.c., salvo che un'assemblea convocata solo per l'approvazione del bilancio, essendo totalitaria, non abbia espressamente discusso ed approvato la proposta di determinazione dei compensi degli amministratori, (SU Cass. n. 21933 del 20080).

La norma in esame chiaramente esclude che il compenso spettante agli amministratori possa essere determinato dagli amministratori medesimi

(neppure in forza di una clausola statutaria che demandasse loro la quantificazione degli emolumenti): la competenza dei soci fondatori ovvero dell'assemblea alla determinazione del compenso degli amministratori si giustifica con la volontà, manifestata dal legislatore, di evitare che l'amministratore divenga *judex in causa sua*. In questa prospettiva, la competenza dello statuto o dell'assemblea è inderogabile dall'autonomia privata.

Ove, infatti, né lo statuto né l'assemblea abbiano determinato il compenso, all'amministratore non resterà altra strada che rivolgersi al Tribunale.

**7. I compensi riconosciuti all'ing. Giancarlo Cimoli con la deliberazione del 10 maggio 2004.**

Sulla base di tali enunciati, appare del tutto evidente come tutte le decisioni assunte dal Consiglio di amministrazione, sulla base delle diverse determinazioni del Comitato per i compensi, ai fini dell'attribuzione dei compensi all'ing. Cimoli siano illegittimamente intervenute. Non consta, infatti, che l'assemblea della società abbia mai determinato il compenso spettante all'odierno convenuto ed agli altri membri del consiglio di amministrazione. Infatti, sebbene sia nella delibera del Comitato compensi, sia nella delibera del consiglio di amministrazione del 10 maggio 2004 si dia atto del «parere conforme dell'Azionista», non risulta che sia mai stata adottata una formale delibera di autorizzazione in tal senso, non essendovi prova in atti.

Limitando l'esame all'emolumento riconosciuto con la deliberazione del 10 maggio 2004, la elargizione in questione è stata deliberata nel momento in cui l'Ing. Cimoli ha rinunciato all'incarico di amministratore delegato della Ferrovie dello Stato s.p.a. ed ha accettato la nomina di amministratore delegato della Alitalia s.p.a.

L'elargizione è stata motivata «in funzione dell'impegno profuso e degli assai significativi risultati raggiunti» ed è stata corrisposta «a titolo di riconoscimento per l'apporto offerto dall'Ing. Cimoli dal 1996 nella conduzione della Società, sia in ordine al puntuale conseguimento degli obiettivi posti dall'Azionista che in termini di incremento significativo di valore aggiunto per l'Azienda».

Inoltre, l'emolumento è stato quantificato facendo riferimento ai criteri indicati al punto 6) della Determinazione del 29 marzo 2001.

Orbene, come sopra riportato, la citata Determinazione aveva ad oggetto la fissazione dei compensi spettanti all'ing. Cimoli per le cariche ricoperte all'interno della società e, al punto 6), dopo aver previsto una

clausola di durata minima dell'incarico per tre anni, prevedeva la corresponsione di una elargizione omnicomprensiva (pari agli emolumenti dovuti per un triennio) nel caso in cui l'ing. Cimoli avesse comunque dovuto rassegnare le dimissioni su richiesta dell'Azionista pubblico, Ministero del Tesoro. Veniva, altresì, specificato che tale elargizione sarebbe stata corrisposta «a titolo di indennità compensativa e risarcitoria».

Sicchè, l'emolumento previsto al punto 6 integrava una sorta di buonuscita riconosciuta all'amministratore nel caso di cessazione dall'incarico prima del termine minimo.

Ed infatti, oltre al compenso prestabilito per ricompensare l'amministratore per la carica rivestita, le società possono riconoscere allo stesso una sorta di trattamento di fine mandato, che non nasce da specifiche norme di legge o da contratti collettivi (come accade per il TFR per i lavoratori dipendenti), ma da un semplice accordo sociale pattuito in sede di atto costitutivo o, successivamente, in sede di delibera assembleare, dove sono gli stessi soci a stabilirne l'importo.

Si tratta, quindi, di una erogazione, analoga al trattamento di fine rapporto dovuto ai lavoratori dipendenti, che non muta tuttavia la natura di compenso per il solo fatto di essere differita nel tempo.

La Determinazione del 29 marzo 2001, tuttavia, al successivo punto 10) specificava che la suddetta buonuscita di cui al punto 6), corrisposta «a titolo di indennità compensativa e risarcitoria», non era dovuta (e se già versata doveva essere restituita) nel caso in cui l'ing. Cimoli, entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto di amministrazione con la Ferrovie dello Stato spa., fosse stato nominato «in altre società controllate, direttamente o indirettamente, dallo Stato». Nel suddetto punto 10) si precisa, altresì, che in caso contrario il riconoscimento di un emolumento di tal tipo avrebbe dato luogo ad un «immotivato arricchimento». Peraltro, la suddetta delibera risulta sottoscritta anche dall'ing. Cimoli per integrale accettazione.

Ciò nonostante, con la delibera del 10 maggio 2004, il suddetto emolumento (così come quantificato al punto 6) è stato riconosciuto all'ing. Cimoli, sebbene si fossero verificate le condizioni di cui al punto 10), essendo pacifico che egli avesse accettato la nomina ad amministratore delegato della Alitalia s.p.a., società controllata dallo Stato.

Sicchè, emerge chiaramente che - al momento dell'esodo dell'ing. Cimoli dalla Ferrovie dello Stato s.p.a. - il Cda ha deciso di riconoscere

al predetto una elargizione una tantum finale. In particolare, pur non spettando all'ing. Cimoli l'emolumento previsto dal punto 6 della Determinazione del 29 marzo 2001, avendo il predetto ottenuto un altro incarico in altra società controllata dalla Stato, il consiglio di amministrazione ha ritenuto ugualmente di riconoscere una somma di denaro, utilizzando come parametro di quantificazione i criteri indicati al punto 6.

A differenza della Determinazione del 29 marzo 2001, nella quale l'emolumento di cui al punto 6 viene riconosciuto «a titolo di indennità compensativa e risarcitoria», nella delibera del 10 maggio 2004 si precisa che l'elargizione viene effettuata «in funzione dell'impegno profuso e degli assai significativi risultati raggiunti» ed è stata corrisposta «a titolo di riconoscimento per l'apporto offerto dall'Ing. Cimoli dal 1996 nella conduzione della Società, sia in ordine al puntuale conseguimento degli obiettivi posti dall'Azionista che in termini di incremento significativo di valore aggiunto per l'Azienda».

Ora, posto che al termine «compensi» di cui all'art. 2389 c.c. deve darsi una interpretazione ampia - diversamente, la norma che, come appena visto, pone una competenza inderogabile in ordine alla determinazione degli emolumenti, sarebbe facilmente aggirabile - questo Collegio ritiene che nel perimetro di detto concetto debbano ricadere gli emolumenti riconosciuti dalla società attrice all'ing. Cimoli nel maggio 2004.

E, infatti, se è vero che il riferimento all'«impegno profuso» ed ai «significativi risultati raggiunti» farebbe pensare ad una sorta di premio, il riferimento al «riconoscimento per l'apporto offerto dall'ing. Cimoli dal 1996 nella conduzione della Società» fa pensare comunque ad un compenso, in termini di corrispettività con le prestazioni rese dal beneficiario, in adempimento dell'incarico di amministratore delegato. Ad ogni modo, anche eventuali trattamenti premiali, in quanto ricompresi in una nozione lata di «compensi», dovrebbero essere previsti (quanto meno, nelle modalità della loro determinazione) nello statuto o con deliberazione dell'assemblea.

Né potrebbe argomentarsi, al fine di escludere la competenza dell'assemblea, che si sia trattato di compensi spettanti all'ing. Giancarlo Cimoli quale amministratore investito di particolari cariche (art. 2389, terzo comma, c.c.).

In primo luogo, il Collegio osserva come né nella deliberazione del 10 maggio 2004 né in quelle precedenti si faccia mai riferimento a particolari cariche rivestite dall'odierno convenuto. E a ciò appare

sufficiente aggiungere che l'attribuzione di compensi in relazione a particolari cariche rivestite da uno o più amministratori dovrebbe trovare una espressa indicazione nell'atto con il quale il consiglio di amministrazione riconosce tali compensi speciali. Tale specifica indicazione è tanto più necessaria se si pone mente alla circostanza che da essa dipende lo spostamento della competenza, per la determinazione di quei compensi, dall'assemblea all'organo gestorio (peraltro, sia con riferimento all'an che al *quantum* dei compensi medesimi).

Sotto altro profilo, anche a volere tralasciare la precedente considerazione, questo Collegio - pur dando atto di un orientamento maggioritario contrario, peraltro definito in dottrina come tanto radicato quanto opinabile - osserva che il disposto di cui al terzo comma del richiamato art. 2389 c.c. non possa ritenersi riferito all'amministratore delegato, quale era l'ing. Giancarlo Cimoli.

In altre parole, lo svolgimento delle funzioni di amministratore delegato di una società per azioni non integra, di per sé, l'attribuzione di una particolare carica ai sensi e per gli effetti della richiamata disposizione codicistica.

Infatti, detta norma, nello stabilire che l'amministratore di società cui sia demandato lo svolgimento di attività estranee al rapporto di amministrazione ha, per queste, diritto ad una speciale remunerazione, fa evidentemente riferimento a quelle prestazioni che esulino dal normale rapporto di amministrazione, rientrando tra le prestazioni tipiche dell'amministratore soltanto quelle inerenti all'attività di gestione ed amministrazione sociale (arg. da Cass., 26 febbraio 2002, n. 2861; Cass., 5 novembre 2018, n. 28148 secondo la quale l'amministratore di società cui sia demandato lo svolgimento di attività estranee al rapporto di amministrazione ha per queste diritto, ai sensi dell'art. 2389 c.c., ad una speciale remunerazione sempre che tali prestazioni siano effettuate in ragione di particolari cariche che allo stesso siano state conferite e che esulino dal normale rapporto di amministrazione, ossia dal potere di gestione della società, il cui limite deve individuarsi nell'oggetto sociale, talchè rientrano tra le prestazioni tipiche dell'amministratore tutte quelle che siano inerenti all'esercizio dell'impresa, senza che rilevi, salvo che sia diversamente previsto dall'atto costitutivo o dallo statuto, la distinzione tra atti di amministrazione straordinaria ed ordinaria, così anche Cass. n. 11023/2000).

In altre parole, la «particolare carica» cui fa riferimento la norma di cui all'art. 2389, terzo comma, c.c. richiede l'esecuzione di una

prestazione che fuoriesca dalla normale attività gestoria, normale attività gestoria che, al contrario, rientra nel contenuto delle prestazioni richieste all'amministratore delegato. Con ciò non si vuole negare che all'amministratore delegato possa essere attribuito un compenso diverso e maggiore rispetto agli altri componenti del consiglio di amministrazione o che, comunque, non si possa «discriminare», in relazione al compenso, tra le posizioni dei diversi amministratori, ma si vuole semplicemente affermare che ciò può avvenire nell'ambito della determinazione del compenso da parte dello statuto o da parte dell'assemblea e non già per il tramite di una (inesistente) particolare carica sostanzialmente implicita nello svolgimento delle funzioni di amministratore delegato.

D'altra parte, ad opinare diversamente - nel senso, cioè, il consiglio di amministrazione (e non già l'assemblea) sarebbe legittimato a determinare il compenso degli amministratori delegati - sarebbe del tutto elusa la disciplina di cui all'art. 2389 c.c. (anche in relazione alla pluralità di deleghe conferibili ai diversi componenti del consiglio di amministrazione), tanto più se si pone mente al fatto che, ai sensi del terzo comma, primo periodo, dell'art. 2389 c.c. è demandata al consiglio di amministrazione la competenza a deliberare sia sull'*an* che sul *quantum* del corrispettivo relativo ai particolari incarichi.

In definitiva, alla luce delle precedenti considerazioni, il Tribunale ritiene che la determinazione dei compensi in favore dell'ing. Giancarlo Cimoli da parte dello stesso consiglio di amministrazione (di cui il medesimo convenuto faceva parte) sia illegittimamente intervenuta.

In questa prospettiva, la deduzione, formulata da parte attrice, della carenza di potere sul punto dell'organo gestorio risulta fondata.

#### **8. L'inefficacia della deliberazione del consiglio di amministrazione del 10 maggio 2004.**

Occorre ora domandarsi quale sia la conseguenza della illegittimità nella determinazione del compenso dell'ing. Cimoli da parte del consiglio di amministrazione (con deliberazione del 10 maggio 2004) e, in particolare, se sia necessario, ai fini dell'utile esperimento dell'azione di ripetizione dell'indebito, il preventivo esperimento dell'impugnativa della deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione con cui quel compenso veniva determinato.

Ebbene, ritiene il Tribunale che la deliberazione del 10 maggio 2004 sia assolutamente inefficace nei confronti della società e che, dunque, non sia necessario, ai fini dell'utile esperimento dell'azione restitutoria da indebito oggettivo, la previa impugnazione della medesima.

Come già osservato, l'art. 2389 c.c. pone una competenza inderogabile in capo all'assemblea in relazione alla determinazione dei compensi spettanti agli amministratori di società di capitali: letta al contrario, la norma pone un limite esplicito escludendo espressamente che detta determinazione possa avvenire da parte degli amministratori medesimi.

Conseguentemente, traducendosi in una alterazione delle competenze esplicite determinate da norme imperative che regolano la distribuzione delle funzioni tra organi sociali, la deliberazione con la quale il consiglio di amministrazione proceda alla determinazione ed alla liquidazione dei compensi spettanti ai propri componenti risulta del tutto improduttiva di effetti nei confronti della società. In altre parole, la determinazione adottata in violazione della distribuzione legale ed inderogabile dei poteri tra gli organi sociali, in quanto sempre opponibile da parte della società, non necessita di apposita impugnazione tesa a farne accertare la nullità o, in generale, l'annullabilità.

In quanto tale, la deliberazione del consiglio di amministrazione è atto del tutto inidoneo a vincolare la società nei confronti dell'amministratore destinatario di quella determinazione, con la conseguenza che, riguardo alla società, essa rimane del tutto inefficace.

E va da sé che detta inefficacia è certamente opponibile anche all'ing. Giancarlo Cimoli. Questi, infatti, sebbene non abbia formalmente concorso all'adozione di essa, era componente dell'organo gestorio e, come tale, egli non può essere considerato terzo rispetto a tale determinazione. Inoltre, deve anche escludersi la sua buona fede, in quanto l'ing. Giancarlo Cimoli, quale amministratore della società, era certamente a conoscenza del riparto delle competenze in punto di determinazione dei compensi e, dall'altro, aveva sottoscritto per accettazione la determinazione del 29 marzo 2001 con il quale il Comitato dei compensi aveva stabilito i criteri ed i parametri per il calcolo degli emolumenti che, come ampiamente dedotto, aveva previsto la mancata corresponsione dei compensi aggiuntivi per il caso in cui egli avesse assunto cariche gestorie in altre società controllate, anche indirettamente, dallo Stato. Inoltre, egli aveva anche sottoscritto l'atto con il quale aveva rinunciato a pretendere alcunché in ordine all'attività pregressa prestata in favore della Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni, attività cui si riferisce, anche qui del tutto illegittimamente, la deliberazione del 10 maggio 2004.

In conclusione, ad avviso di questo Collegio, la deliberazione del 10 maggio 2004 risulta assolutamente inefficace nei confronti della

Ferrovie dello Stato italiane s.p.a. e, in quanto tale, opponibile all'odierno convenuto, senza alcuna necessità del preventivo esperimento di una azione volta alla dichiarazione di nullità o di annullamento della medesima.

#### **9. Conclusioni.**

Alla luce delle precedenti considerazioni, in conseguenza dell'assoluta inefficacia della determinazione adottata dal consiglio di amministrazione in data 10 maggio 2004, la Ferrovie dello Stato italiane s.p.a. ha diritto ad ottenere la restituzione di quanto corrisposto, a titolo di compensi per l'attività gestoria svolta, dall'ing. Giancarlo Cimoli.

Il convenuto, dunque, deve essere condannato al pagamento, in favore della società attrice, della somma di €. 4.564.139,00.

L'art. 2033 c.c. prevede, poi, che chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede oppure dal giorno della domanda, se questi era in buona fede.

Come già sopra evidenziato, deve escludersi che l'ing. Giancarlo Cimoli versasse in uno stato di buona fede: egli, infatti, era certamente a conoscenza della illegittimità della dazione di quei compensi sia in ragione della sua conoscenza, quale amministratore della società, del riparto di competenze tra assemblea e consiglio di amministrazione in ordine alla determinazione dei compensi, sia in ragione della sottoscrizione della determinazione del 29 marzo 2001.

Il convenuto deve essere, dunque, condannato a corrispondere gli interessi, nella misura legale, dalla data del 25 maggio 2004.

L'ing. Giancarlo Cimoli, rimasto soccombente, deve essere condannato alla refusione, in favore della società attrice, delle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e successive modificazioni.

#### **p.q.m.**

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:

- 1) *condanna l'ing. Giancarlo Cimoli alla restituzione, in favore della società Ferrovie dello Stato italiane s.p.a., della*

*somma di €. 4.564.139,00, oltre interessi, nella misura legale, dalla data del 25 maggio 2004 e fino all'effettivo soddisfo;*

- 2) *condanna l'ing. Giancarlo Cimoli alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese legali del presente giudizio che liquida in €. 68.000,00 per compensi ed in €. 2.000,00 per esborsi oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.*

Così deciso nella camera di consiglio, svolta in videoconferenza, del Tribunale di Roma in data 17 marzo 2020

Il Presidente  
(dott. Giuseppe Di Salvo)

Il Giudice est.  
(dott. Guido Romano)

